

Prot.
0100633 / P
Data
24/12/2020



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

S.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale

Via P. de Ralli n. 3 – 34128 Trieste

Responsabile del procedimento:

Paolo Demarin

E mail: paolo.demarin@aas2.sanita.fvg.it

Istruttoria:

Paola Devescovi

paola.devescovi@asugi.sanita.fvg.it

Rif. Nota _____ di data _____

Ministero della Salute

Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e
della Nutrizione

00144 ROMA EUR

dgsan@postacert.sanita.it

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Servizio Sanità Pubblica Veterinaria

34124 Trieste

salute@certregione.fvg.it

Servizi Veterinari presso gli Assessorati alla Sanità
delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e
Bolzano

ARPA FVG

Palmanova

PEC: arpa@certregione.fvg.it

Ai Direttori Generali

delle Aziende sanitarie del FVG

asfo.protgen@certsanita.fvg.it

asufc@certsanita.fvg.it

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni

della Provincia di Trieste

comune.trieste@certgov.fvg.it

comune.muggia@certgov.fvg.it

comune.duinoaurisina@certgov.fvg.it

comune.monrupino@certgov.fvg.it

comune-obcina.sgonico-zgonik@certgov.fvg.it

[dolina@certgov.fvg.it](mailto:comune-obcina.sandorligodellavalle-
dolina@certgov.fvg.it)

Capitaneria di Porto di Trieste

34132 Trieste

PEC: dm.trieste@pec.mit.gov.it

Sezione Polizia Stradale Trieste

Compartimento Polizia Stradale Friuli Venezia Giulia

Via Mascagni, 9

34148 Trieste

sezpolstrada.ts@pecps.poliziadistato.it

SEDE LEGALE ASUGI: Via Costantino Costantinides, 2

34128 Trieste (TS) Parco di San Giovanni

Centralino: 040 3991111 Fax: 040 399 5113

C.F. e P. IVA 01337320327

www.asugi.sanita.fvg.it – pec: asugi@certsanita.fvg.it

Comando Carabinieri NAS
33100 Udine
sud34442@pec.carabinieri.it

Comando Provinciale Carabinieri
34100 Trieste
tts20246@pec.carabinieri.it

Comando Legione Carabinieri
Friuli Venezia Giulia
33100 Udine
tud34416@pec.carabinieri.it

Comando Compagnia Carabinieri Monfalcone
34074 Monfalcone GO
tgo30979@pec.carabinieri.it

CTI
prodottoitticosicuro@arubapec.it

Al Referente per i miticoltori del Golfo di Trieste
cogiumar@legalmail.it

Al Referente della Ditta Ittiomar
ITTIOMAR@pec.it

Al Direttore
Dipartimento di Prevenzione ASUGI
Dott.ssa Adele Maggiore
dip@asugi.sanita.fvg.it

Istituto Zooprofilattico S. delle Venezie
SCS8
SCT4
segr.pn@izsvenezie.it
at2sd@izsvenezie.it

Gorizia, 23 dicembre 2020

OGGETTO: chiusura della zona 08 GO ZONA B - GRADO DI SOTTO 34073 GRADO (GO) e divieto di raccolta di molluschi bivalvi vivi ai sensi del Regolamento UE 627/2019, art. 62 (1) e della D.G.R. n. 923/2019, punto 5.1.
Ordinanza n. 19/2020.

IL DIRETTORE f.f.

CONSIDERATO:

- ✓ che le analisi di laboratorio di cui al rapporto di prova dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie n. 20AT2SD-A/6951 di data odierna, relative al piano di monitoraggio dei molluschi bivalvi in FVG ai sensi della DGR FVG 923/2019 hanno rilevato, nella zona 08 GO in oggetto, come classificata nella DGR FVG 923/2019, Salmonella spp., con verbale di invio campioni s.n. del 14 dicembre u.s.;
- ✓ che il regolamento UE 627/19 all'art. 65, che nel decidere in merito all'apertura o alla chiusura delle zone di produzione in conformità agli articoli 52, 62 e 63, le autorità competenti possono tenere conto dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori del settore alimentare o da organizzazioni che li rappresentano unicamente se il laboratorio che esegue le analisi è designato dalle autorità competenti e il campionamento e l'analisi sono effettuati in conformità a un protocollo concordato congiuntamente dalle autorità competenti e dagli operatori del settore alimentare o dall'organizzazione interessata;
- ✓ che il Regolamento UE 627/19 prevede all'art. 62 che se i risultati del monitoraggio indicano che i requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi non sono rispettati o che potrebbe esservi un altro rischio per la salute l'autorità competente deve chiudere la zona di produzione interessata impedendone (più correttamente: vietandone) la raccolta;
- ✓ che l'assenza di Salmonella spp. è, ai sensi del regolamento CE 853/2004, allegato III, Sezione VII, Capitolo V, un requisito microbiologico per i molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano;
- ✓ che, in applicazione di quanto dianzi richiamato, la precitata DGR 923/2019 stabilisce, punto 5.1, in caso di non conformità ai parametri microbiologici nelle zone di produzione B, che se i risultati delle analisi indicano che i requisiti sanitari non sono rispettati o che potrebbe esservi un altro rischio per la salute umana, il Servizio Veterinario territorialmente competente emana senza ritardo un provvedimento di chiusura della zona di produzione interessata;

ORDINA

al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, la tutela del Cittadino consumatore e la lealtà degli scambi commerciali, in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento UE 627/19, art. 62(1) e dalla DGR FVG n. 923/2019,

SEDE LEGALE ASUGI: Via Costantino Costantinides, 2
34128 Trieste (TS) Parco di San Giovanni
Centralino: 040 3991111 Fax: 040 399 5113
C.F. e P. IVA 01337320327
www.asugi.sanita.fvg.it – pec: asugi@certsanita.fvg.it

1. la chiusura, per le motivazioni sopra richiamate relative alla non conformità microbiologica, della zona 08 GO Grado di Sotto con divieto di raccolta dei molluschi bivalvi vivi, a causa dei risultati delle analisi di cui ai rapporti di prova precitati.

2. I produttori ed i C.S.M interessati, in possesso dei documenti di scorta previsti dall'Allegato III, Sezione VII, cap. I del Regolamento CE 853/2004 sono tenuti a mettere in atto le procedure di ritiro del prodotto dalla predetta zona rispettivamente raccolto e spedito dalla data di campionamento, nel caso non sia stato osservato il fermo volontario.

3. Gli Enti competenti al controllo, gli agenti della Forza Pubblica e gli Operatori tecnici di vigilanza sono incaricati dell'esecuzione e del controllo dell'osservanza della presente ordinanza che entra in vigore il giorno della notifica.


4. Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 193/2007:

✓ punto 12: chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi senza che gli stessi transitino per un centro di spedizione, fatte salve le disposizioni relative ai pettinidi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 all. III, sez. VII, cap. IX, punto 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Alla stessa sanzione sono sottoposti gli operatori che immettono sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone di produzione della classe B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione;

✓ punto 13: chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi dai pettinidi, provenienti da una zona non classificata dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.

✓ punto 14: chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

L'efficacia della presente ordinanza decorre dalla sua notifica.



Il Direttore f.f.

Servizio Veterinario Igiene degli alimenti di origine animale

(Paolo Demarin)

